



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'  
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 22/07/2022*

*Numero Registro Dipartimento 1051*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8825 DEL 27/07/2022**

**Oggetto:** PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA IN  
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 -QUATER DEL D. LGS.  
22/01/2004, N° 42 -DITTA GRANDE ANNA -COMUNE DI PRAIA A MARE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

**Vista** la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

**Visto** il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

**Visto** il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

**Vista** la D.G.R. n°186 del 21-05-2019, recante la D.G.R. n°63 del 15-02-2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n°541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

**Vista** la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “*struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n°3 del 19-02-2019 e s.m.i.*” con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta regionale e si è provveduto, tra l’altro, a modificare la previgente composizione funzionale dei seguenti Dipartimenti: “*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*”, “*Turismo, Spettacolo e Beni Culturali*”, “*Sviluppo Economico, Attività Produttive*”, “*Istruzione e Cultura*” e “*Ambiente e Territorio*”;

**Vista** la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “*Deliberazione n. 271 del 28/09/2020 individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza*”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n°180 del 07-11-2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**Visto** il D.P.G.R. n°47 del 04-05-2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia, l’incarico di

Dirigente generale reggente del Dipartimento “*Territorio e Tutela dell’Ambiente*” della Giunta Regionale;

**Preso atto** che il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 non ha modificato il Settore Educazione e Formazione ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento “*Tutela dell’Ambiente*” n°9496 del 22-09-2021 con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n. 6 “*Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale*”;

**Vista** la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 6, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

**Visto** il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

**Vista** la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

**Vista** la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: "Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005".

**Premesso che:**

- il Comune di **Praia a Mare (CS)**, con nota n°29833 del 25-09-2020, ha inoltrato la pratica, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta dalla ditta **Grande Anna**, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°321537 del 07-10-2020, per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato d.lgs. per la sanatoria di opere edilizie in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, consistenti nella realizzazione di opere definite come " *diversa distribuzione degli spazi interni e variazioni prospettiche al fabbricato esistente e nello specifico:*

*1. Piano terra:*

- *demolizione di alcune parti divisorie creando ampi a vani soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;*
- *modifica delle ubicazioni dei vani wc, posizionati diversamente rispetto ai grafici di progetto assentito;*
- *le destinazioni dei vani ad uno dei due alloggi (lato nord) non sono state indicate sul grafico(pianta)di progetto assentito, in quanto identiche a quelle indicate nell'altro alloggio, allo stato di fatto risultano senza alcuna variazione d'uso, le destinazioni dei vani sono del tipo civile abitazione;*
- *il vano "portico" ed il vano "atrio scoperto"non indicati sui grafici di progetto assentito non hanno subito alcuna variazione, allo stato di fatto sono rimasti tali;*
- *lieve modifica dello spazio pavimentato circostante l'immobile (la sagoma del marciapiede è leggermente modificata in diminuzione sul lato ovest senza alcuna alterazione dell'aspetto preesistente);*
- *lieve modifica della scala esterna riguardante la corretta rappresentazione del numero di pedate.*

*2. Piano Primo:*

- *demolizione di alcune parti divisorie creando ampio vano soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;*
- *modifica del terrazzo rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito: da porzione di copertura a falde a terrazzo praticabile;*
- *modifica della falda di copertura, alloggio lato nord, rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito, attualmente adeguata a solaio di copertura piana;*
- *le variazioni prospettiche riguardano: spostamento vano finestre sulla facciata est, modifica delle dimensioni delle porte/finestre sulla facciata ovest, modifica delle falde di copertura, adeguate a solaio di copertura piana, chiusura di vano finestra facciate nord (abitazione*

*distinta con sub 1) e facciata sud (abitazione distinta con sub 3), situato in Loc. Foresta nel Comune di Praia a Mare in difformità alla C.E. n°34 del 27/07/1979-corpo B – identificativi catastali foglio di mappa n. 58 particella n. 341 sub 1,3,4 e 5*

– Ambito tutelato ex L. n°1497 del 29-06-1939.

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del d.lgs. 22/01/2004, n.42;
- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di Praia a Mare (CS) in data 20-02-2020 con protocollo n°4926;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°301585 del 05-07-2021 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°382863 del 08-09-2021, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°6877-P del 10-08-2021;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, avente ad oggetto: “D.G.R. n°393/2009 adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto n°9027 del 21-07-2011”;

**Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 30-06-2022, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad **€ 4.648,00**(*quattromilaseicentoquarantotto/00*);
- con nota protocollo generale SIAR n°308687 del 04-07-2022, prendendo atto di quanto sopra, si comunicavano alla ditta Grande Anna, ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di **€ 4.655,95**(*quattromilaseicentocinquantacinque/95*) da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla “Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali”, da rimettere in originale al Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente”, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n°308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella medesima comunicazione si stabiliva inoltre che il Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente”, avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42, previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento della somma come sopra determinata;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante, espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°2626-P del 31-03-2022 e successivo pervenuto con nota protocollo 4422-P del 26/05/2022, per le opere definite come “*diversa distribuzione degli spazi interni e variazioni prospettiche al fabbricato esistente e nello specifico:*

*1. Piano terra:*

- *demolizione di alcune parti divisorie creando ampi a vani soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;*
- *modifica delle ubicazioni dei vani wc, posizionati diversamente rispetto ai grafici di progetto assentito;*

- le destinazioni dei vani ad uno dei due alloggi (lato nord) non sono state indicate sul grafico (pianta) di progetto assentito, in quanto identiche a quelle indicate nell'altro alloggio, allo stato di fatto risultano senza alcuna variazione d'uso, le destinazioni dei vani sono del tipo civile abitazione;
- il vano "portico" ed il vano "atrio scoperto" non indicati sui grafici di progetto assentito non hanno subito alcuna variazione, allo stato di fatto sono rimasti tali;
- lieve modifica dello spazio pavimentato circostante l'immobile (la sagoma del marciapiede è leggermente modificata in diminuzione sul lato ovest senza alcuna alterazione dell'aspetto preesistente);
- lieve modifica della scala esterna riguardante la corretta rappresentazione del numero di pedate.

## 2. Piano Primo:

- demolizione di alcune parti divisorie creando ampio vano soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;
- modifica del terrazzo rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito: da porzione di copertura a falde a terrazzo praticabile;
- modifica della falda di copertura, alloggio lato nord, rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito, attualmente adeguata a solaio di copertura piana;
- le variazioni prospettiche riguardano: spostamento vano finestre sulla facciata est, modifica delle dimensioni delle porte/finestre sulla facciata ovest, modifica delle falde di copertura, adeguate a solaio di copertura piana, chiusura di vano finestra facciate nord (abitazione distinta con sub 1) e facciata sud (abitazione distinta con sub 3), situato in Loc. Foresta nel Comune di Praia a Mare in difformità alla C.E. n°34 del 27/07/1979-corpo B – identificativi catastali foglio di mappa n. 58 particella n. 341 sub 1,3,4 e 5, situato in Loc. Foresta nel Comune di Praia a Mare in difformità alla C.E. n°34 del 27/07/1979 corpo B – identificativi catastali foglio di mappa n. 58 particella n. 341 sub 1,3,4 e 5

– Ambito tutelato ex L. n°1497 del 29-06-1939.

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 16-07-2022, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di € **4.655,95** (quattromilaseicentocinquantacinque/95);

**Preso atto**, che un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario non può essere condizionato dall'accertamento formale dell'entrata anche al fine di evitare un'eventuale azione risarcitoria nei confronti della Regione Calabria;

**Che**, peraltro, con successivo provvedimento il Settore competente alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa provvederà all'accertamento formale della somma, emanando un provvedimento con il quale saranno accertate una pluralità di somme, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

### **Dato, altresì, atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto de iluoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR679/2016.

## DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta Grande Anna per la realizzazione di opere definite come *“diversa distribuzione degli spazi interni e variazioni prospettiche al fabbricato esistente e nello specifico:*

### *1. Piano terra:*

- *demolizione di alcune parti divisorie creando ampi a vani soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;*
- *modifica delle ubicazioni dei vani wc, posizionati diversamente rispetto ai grafici di progetto assentito;*
- *le destinazioni dei vani ad uno dei due alloggi (lato nord) non sono state indicate sul grafico (pianta) di progetto assentito, in quanto identiche a quelle indicate nell'altro alloggio, allo stato di fatto risultano senza alcuna variazione d'uso, le destinazioni dei vani sono del tipo civile abitazione;*
- *il vano “portico” ed il vano “atrio scoperto” non indicati sui grafici di progetto assentito non hanno subito alcuna variazione, allo stato di fatto sono rimasti tali;*
- *lieve modifica dello spazio pavimentato circostante l'immobile (la sagoma del marciapiede è leggermente modificata in diminuzione sul lato ovest senza alcuna alterazione dell'aspetto preesistente);*
- *lieve modifica della scala esterna riguardante la corretta rappresentazione del numero di pedate.*

### *2. Piano Primo:*

- *demolizione di alcune parti divisorie creando ampio vano soggiorno/pranzo migliorandone la funzionalità;*
- *modifica del terrazzo rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito: da porzione di copertura a falde a terrazzo praticabile;*
- *modifica della falda di copertura, alloggio lato nord, rispetto alla rappresentazione grafica sul progetto assentito, attualmente adeguata a solaio di copertura piana;*
- *le variazioni prospettiche riguardano: spostamento vano finestre sulla facciata est, modifica delle dimensioni delle porte/finestre sulla facciata ovest, modifica delle falde di copertura, adeguate a solaio di copertura piana, chiusura di vano finestra facciate nord (abitazione distinta con sub 1) e facciata sud (abitazione distinta con sub 3), situato in Loc. Foresta nel Comune di Praia a Mare in difformità alla C.E. n°34 del 27/07/1979-corpo B – identificativi catastali foglio di mappa n. 58 particella n. 341 sub 1,3,4 e 5*

– Ambito tutelato ex L. n°1497 del 29-06-1939;

2. **Di notificare** il presente provvedimento:

- alla **ditta Grande Anna;**
- al **Comune di Praia a Mare (CS);**

- alla **Soprintendenza** archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- al **Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”**- Settore n°7 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile*”- UDP\_7.4, della Regione Calabria;

**3. chel’ accertamento** di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

**4. di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l’intervento, e non esime dall’osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio di Cosenza

INNOCENTE ALFREDO PIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FINATI LUCIANO

(con firma digitale)